

Particolo 6 parla soltanto della dichiarazione relativa al pagamento della prima rata; perciò io credo necessaria l'aggiunta.

**GENINA.** Io sono del parere del ministro degli interni, ma mi sembra che vi sia un mezzo ancora più speditivo, e sarebbe di dire solamente: « questa dichiarazione sarà spedita al pagamento della seconda rata. »

**IL PRESIDENTE.** Favorisca di formulare la sua proposta.

**GENINA.** Io direi: « questa dichiarazione, di cui si parla nel primo alinea del sesto articolo, sarà rilasciata al pagamento della seconda rata. »

**RATTAZZI, ministro degli interni.** Non può essere la dichiarazione di cui parla l'articolo sesto...

**GENINA.** Allora direi: « Questo doppio della dichiarazione sarà rilasciato, » ecc.

**CABELLA, relatore.** Vorrei che la Camera osservasse che l'obbligo del prestito può venir prima del tempo del pagamento della seconda rata.

**GENINA.** Mi sembra che questo non possa accadere, perchè si deve già fare il versamento a tutto il 15 maggio; mi sembra dunque che sarà difficile che la prima rata dell'imprestito obbligatorio scada prima del 15 maggio.

**LIONE.** È difficile che questo possa avvenire, ma non è impossibile; se mai succedesse che non si potessero subito ottenere dei danari sufficienti dall'imprestito volontario, non sarà allora giuoco-forza di venire all'obbligatorio e farlo pagare al più presto possibile? . . . .

**IL PRESIDENTE.** Due sono gli emendamenti proposti: l'uno del ministro dell'interno, l'altro del deputato Genina.

Quello del ministro dice: sarà inoltre rilasciata una doppia *quitanza del pagamento della seconda rata.*

Quello del deputato Genina è così concepito: *questo doppio della dichiarazione sarà rilasciato al pagamento della seconda rata.*

Quello del ministro essendo già stato appoggiato, domanderò ora se è appoggiato quello del deputato Genina.

(È appoggiato.)

**GENINA.** Io domando la parola solo per dire che concorro perfettamente nell'avviso del ministro dell'interno, solamente che la mia formula si combina meglio coll'alinea precedente senza menzionare *quitanza.* La dichiarazione deve necessariamente contenere le due quitanze; dunque, quando non si rilascia la dichiarazione che all'epoca del secondo pagamento, si coincide perfettamente coll'idea del signor ministro.

**QUAGLIA.** Non si può dare questa dichiarazione alla seconda rata, nè a termine più lontano del primo pagamento. Nello stesso tempo che un contribuente fa il primo pagamento, dichiara il motivo pel quale paga, e questa è la dichiarazione di cui gli viene rilasciata copia; di maniera che non è possibile di dare una dichiarazione posteriore al pagamento primo, e in tal caso è preferibile la proposizione del signor ministro.

**DEMARCHI.** Io credo che nessuno di questi emendamenti sia necessario; perciò propongo la questione pregiudiziale su tutti quanti.

**IL PRESIDENTE.** Dimanderò se la questione pregiudiziale è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la porrò ai voti.

**BIANCHERI.** Io domando la parola appunto per combattere l'osservazione del deputato Demarchi.

Stante le ragioni già adottate dal signor ministro dell'interno, credo appunto che non si possa veramente far luogo all'imputazione di cui all'articolo poc'anzi discusso, senza che

il contribuente che vuol essere esonerato dal prestito obbligatorio presenti effettivamente la *quitanza* relativa al pagamento della quota per cui ha concorso nel prestito.

**IL PRESIDENTE.** Prima devo mettere ai voti la questione pregiudiziale.

**BIANCHERI.** Io osservo che nell'articolo di cui si tratta si dice unicamente che, affinchè l'imputazione prescritta da quell'articolo possa avere il suo compimento, non sarebbe necessaria che la semplice dichiarazione portata dall'art. 6 della legge di cui si tratta. Ora, siccome l'art. 6, secondo il suo tenore, non porta *quitanza* del pagamento della somma dichiarata se non che per la metà della medesima, io dimando dunque alla Camera se sarebbe giusto di esonerare il contribuente dal concorrere al prestito obbligatorio sulla semplice presentazione di questa dichiarazione. Poniamola fatta per una somma di lire 1,000; essa porta una *quitanza* di aver pagato 500 lire; se questo contribuente che ha dichiarato di dover pagare lire 1,000 e non ne ha pagato realmente che 500, venisse esonerato dal prestito obbligatorio sulla semplice presentazione di questa dichiarazione, potrebbe almeno accadere una manifesta ingiustizia, in quanto che da questa stessa dichiarazione verrebbe esonerato dal pagamento della somma di lire 500 che sarebbe ancora tenuto a sborsare, in guisa che non soddisferebbe al prestito obbligatorio per la quota per cui dovrebbe essere tassato.

Così è assolutamente un'ingiustizia che potrebbe produrre degli inconvenienti. Io proporrei non un'aggiunta all'articolo stesso. . . .

**IL PRESIDENTE.** (*Interrompendolo*) Adesso non posso a meno di mettere ai voti la questione pregiudiziale.

**BIANCHERI.** Se la Camera non ha cognizione di quello che voglio dire. . . .

**IL PRESIDENTE.** Allora proponga un altro emendamento.

**BIANCHERI.** Mi scusi; se la Camera non ha cognizione di quest'articolo non potrà intendere il senso della mia proposta, in quanto che io proporrei un articolo nel quale si direbbe che l'imputazione di cui all'articolo precedente non potrà avere effetto se il contribuente non giustifica colla produzione dell'opportuna *quitanza* di aver soddisfatto al pagamento dell'intera somma. In questo modo vi sarebbe allora sufficiente cautela, perchè realmente uno non possa essere esonerato senza che giustifichi di aver pagato interamente.

**GUILLOT.** Contrariamente all'opinione del preopinante, suppongasi che colui che deve ancora 500 lire. . . .

**IL PRESIDENTE.** Aspetti che questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Io non lo posso mettere ai voti perchè vi è la questione pregiudiziale. . . .

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Io non vedo il perchè esista questa questione pregiudiziale. Il deputato Demarchi ha detto che non aderiva ad alcuno di questi emendamenti perchè non li credeva necessari, ed in ciò dice consistere la questione pregiudiziale. Ora, se egli non crede necessari questi emendamenti, vuol dire che voterà contro, ma non è una ragione per dire che si debba impedire la votazione sopra gli emendamenti.

**IL PRESIDENTE.** Quando la questione pregiudiziale è proposta ed appoggiata io debbo metterla ai voti.

Se la Camera crederà che il deputato Demarchi abbia fatta una proposta che non sia conveniente, rigetti la questione pregiudiziale, ma io non posso fare a meno che metterla ai voti. . . .